



Fatturazione adeguamento prezzi nei RTI
Risposta AdE n. 259 del 16 dicembre 2024

CARO MATERIALI - RISPOSTA ADE N.259 DEL 16 DICEMBRE 2024: FATTURAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI NEI RTI

Posted on 23 Dicembre 2024



Category: [Opere pubbliche](#)

Con la [Risposta n. 259 del 16 dicembre 2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla **corretta modalità di fatturazione delle somme corrisposte a titolo di "revisione prezzi"** (finanziato dal "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" di cui al D.M. n. 381 del 6 dicembre 2022), **nell'ambito di un appalto pubblico, da un Comune ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)**.

Viene chiarito che le imprese appartenenti ad un RTI devono fatturare per ciascuna impresa partecipante nei confronti della Stazione appaltante anche gli importi ricevuti a titolo di compensazione da "caro materiali", come parte aggiuntiva del corrispettivo dei lavori nell'ambito di un appalto pubblico.

Al riguardo, l'incertezza sulla corretta fatturazione dei corrispettivi a titolo di "revisione prezzi" derivava dalle modalità di erogazione di queste somme, come disciplinata dal medesimo D.M. 381/2022 (art.5), che dispone che le Stazioni appaltanti devono assegnare *«il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese»*.

Sulla questione l'Amministrazione finanziaria, richiamando il principio di diritto n. 17/2018, ha precisato che nei RTI **ogni impresa mantiene autonomia fiscale** e, conseguentemente, **gli obblighi di fatturazione devono essere assolti individualmente nei confronti della stazione appaltante, relativamente alla propria quota di lavori**.

Viene, inoltre, evidenziato che, sotto il profilo fiscale, è ammissibile che, a fronte delle singole fatture, il pagamento con le risorse provenienti dal Fondo venga eseguito dal committente *«direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti»*, che poi provvede a ripartire le somme pro-quota fra di esse, trattandosi in questo caso di mere movimentazioni finanziarie.

Nella citata Risposta viene, altresì, richiamata la [Risposta n.47 del 21 febbraio 2024](#) che, in alternativa al sistema sopradescritto, ammette che le fatture possono essere emesse dalla capogruppo, ma unicamente in nome e per conto delle altre imprese del raggruppamento e a condizione che ciò venga specificato nelle fatture medesime (citando l'art. 21, co.1 e 2, lett.n, del D.P.R. 633/1972).

